



**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 3 marzo 2026

CIRCOLARE N. 14

OGGETTO: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n.14 del 9 febbraio 2026 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2026.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a euro 18.808. Va ricordato che per l'anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a euro 122.295 per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della maternità, per il 2026 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	€ 4.521,36	€ 4.611,64

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell'anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	da € 56.224,00	25%	25,48%

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di essere rateizzati);
- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi fissi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

Si ricorda alla gentile Clientela che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione "Dati del mod. F24" cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari S.r.l.